

Regolamento didattico del Corso di Laurea Triennale

L-19

Scienze dell'Educazione e della Formazione Classe

(Approvato da: SA n. 88 del 26 febbraio 2024; CDA n. 132 del 29 febbraio 2024; Decreto Rettorale n. 164 del 04/03/2024; Consiglio di Facoltà del 17/04/2024; Modificato alla luce del DM 931/2024 con giusta delibera del SA del 24/07/2024 e del CDA del 29/07/2024)

Art. 1 Titolo. Obiettivi. Durata. Crediti

1. Il presente regolamento disciplina il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, appartenente alla classe L-19
2. Gli obiettivi professionali specifici e gli sbocchi occupazionali e professionali coincidono con quelli indicati nella Scheda SUA di ciascun anno accademico, pubblicata sul sito di Ateneo, alla pagina del Corso e compresi nell'allegato 1 del presente regolamento.
3. La durata del Corso di Laurea è di anni 3
4. La presente Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione si consegue con l'acquisizione di complessivi 180 cfu compresi quelli relativi alla prova finale, alle conoscenze obbligatorie, oltre alle prove di lingua italiana e di una lingua europea. La prova di lingua italiana è limitata agli studenti non aventi cittadinanza italiana; la prova di lingua europea (per tutti gli iscritti al corso di laurea) si intende assorbita dal superamento dell'esame specifico previsto all'interno del piano di studi.
5. La struttura didattica competente del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione è la Facoltà di Scienze Umane della Formazione e dello Sport.
6. L'organizzazione della didattica e dei servizi agli studenti del CdS viene definita in coordinamento e coerenza con gli indirizzi della Facoltà e del Senato Accademico.
7. L'ordinamento didattico del CdS, con relativo elenco dei docenti e dei programmi di insegnamento è disponibile sulla piattaforma di Ateneo. La scheda SUA del CdS viene aggiornata periodicamente secondo le normative vigenti e resa disponibile sul sito di Ateneo.

Art. 2 Organi del Corso di Studio

1. Sono organi del CdS:

- il Presidente;
- il Consiglio

Art. 3 Presidente del Corso di Studio

1. Il presidente del CdS è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico e del Rettore, tra i Professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo; rimane in carica per tre anni, è revocabile ed eventualmente rinominabile.
2. Rientrano tra i suoi compiti:
 - a) promuovere e coordinare l'attività del CdS, sovrintendere al regolare funzionamento dello stesso e curare l'esecuzione delle decisioni assunte in seno al Consiglio di CdS;
 - b) coordinarsi con il Preside, gli uffici della Facoltà, con la Segreteria didattica di Ateneo e con gli altri uffici centrali dell'Università per tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti e di internazionalizzazione, nonché tutte le procedure di monitoraggio a esse connesse;
 - c) convocare e presiedere il Consiglio di CdS, disponendo il relativo ordine del giorno;
 - d) sovrintendere a tutte le procedure di assicurazione qualità in capo al CdS e al suo Consiglio, coordinandosi con la Facoltà di afferenza e sulla base delle linee guida e delle indicazioni fornite dal Presidio di Assicurazione Qualità di Ateneo, dal Nucleo di Valutazione e dalla normativa vigente.
3. Per tutte le altre competenze e attività in capo al CdS e ai compiti del Presidente si rinvia alle indicazioni contenute nel Regolamento di Facoltà.

Art. 4 Compiti del Consiglio del Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito dal Presidente e da almeno altri quattro componenti scelti tra Professori e Ricercatori di ruolo dell'Ateneo e/o titolari degli insegnamenti previsti dal Corso di Studio. Il Consiglio è nominato dal CdA su proposta del Rettore e del Senato Accademico e rimane in carica tre anni; ciascun componente può essere rinominato ed è revocabile in ogni momento. Completa la composizione del Consiglio la presenza di un rappresentante degli studenti eletto e nominato secondo il relativo regolamento di Ateneo.

2. Il Consiglio del CdS svolge, in collaborazione con gli uffici amministrativi competenti, i seguenti compiti:
 - a) collabora con la Facoltà all'elaborazione dell'Ordinamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, in pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dalla normativa vigente;
 - b) contribuisce a definire gli obiettivi formativi specifici del CdS, i percorsi adeguati a conseguirli e la coerenza scientifica ed organizzativa degli eventuali curricula proposti;
 - c) contribuisce a definire con la Facoltà i requisiti di ammissione al CdS, quantificandoli in debiti formativi e progettando l'istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero;
 - d) contribuisce ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali;
 - e) promuove la cultura dell'Assicurazione Qualità (AQ) della didattica, in coerenza con le linee strategiche promosse dall'Ateneo.
3. In coordinamento con la Facoltà e gli uffici di Ateneo preposti, il Consiglio di CdS partecipa, alle attività di:
 - a) formazione (tecnologica, docimologica e scientifica) del personale docente e non docente;
 - b) accompagnamento in ingresso e in itinere degli studenti;
 - c) riconoscimento dei Bisogni educativi speciali degli studenti al fine di assicurare le opportune attività di tutoraggio e accompagnamento;
 - d) supporto alla mobilità internazionale dei docenti e degli studenti;
 - e) job placement e accompagnamento in uscita.
4. Per tutte le altre competenze e attività in capo al CdS e ai compiti del Presidente si rinvia alle indicazioni contenute nel Regolamento di Facoltà.

Art. 5. Requisiti richiesti per l'iscrizione

1. L'ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione

richiede il possesso di un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente o idoneo dalla normativa vigente. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al Corso di Studio è deliberato dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. altresì richiesta un'adeguata preparazione di base nell'ambito della lingua italiana e una buona conoscenza della cultura generale di base. Il livello di approfondimento delle conoscenze di base richiesto è quello previsto nei programmi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. È inoltre richiesta un'adeguata conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, almeno di livello B1 del quadro normativo di riferimento europeo

2. Ai sensi del D.M. 270/2004, gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono sostenere un test di verifica della preparazione iniziale, non selettivo. Agli studenti che non superano tale test sono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da assolvere con attività di recupero consistenti nell'obbligo di seguire i precorsi (Corsi Zero) appositamente erogati dall'Università e di superare i relativi test finali.

Art. 6. Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

1. A partire dall'A.A. 2022/2023, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea o di laurea magistrale, sia solo presso Università telematica Pegaso s.r.l., sia presso Università telematica Pegaso s.r.l. e altre Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.
2. Per le procedure e le modalità previste per l'iscrizione si rinvia alle informazioni presenti sul sito di Ateneo.

Art. 7. Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dal CdS in collaborazione con gli uffici centrali di Ateneo secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e mirano a fornire informazioni di base e/o consulenza sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi, sugli insegnamenti dei corsi e sui relativi sbocchi professionali.

2. In particolare, i compiti dei tutor sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo, così come previsto dall'art. 45 del regolamento stesso.

Art. 8. Crediti formativi

1. I crediti formativi universitari (CFU) sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attività formative previste dal corso di studi.

Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo così suddivise:

- 7 ore di didattica assistita
- 18 ore di studio individuale

La didattica assistita si articola in:

- 6 ore di didattica erogativa (DE)
 - 1 ore di didattica interattiva (DI).
2. Le modalità di organizzazione della didattica sono definite in coerenza con la normativa vigente, sulla base dei Regolamenti di Ateneo e delle indicazioni del Modello didattico dell'Università Telematica Pegaso.

Art. 9. Esami di profitto e verifiche delle attività formative

1. Le prove di valutazione che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati all'insegnamento possono consistere in esami (prove orali e/o prove scritte e/o pratiche, grafiche, tesine, colloqui) la cui valutazione positiva è espressa in trentesimi o in prove di idoneità che si concludono con un giudizio positivo o negativo. Il voto minimo per superare l'esame è di 18/30. La commissione d'esame può concedere al candidato il massimo dei voti e la lode. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva.
2. Per poter sostenere l'esame sarà richiesto allo studente di aver partecipato alle attività di Didattica interattiva, aver svolto le eventuali prove in itinere e di aver frequentato

le ore di didattica erogativa nella misura minima di frequenza dell'80% di tutte le attività. La frequenza on-line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma.

3. La calendarizzazione delle prove di profitto viene definita dalla Facoltà secondo le indicazioni del Senato Accademico.
4. La composizione delle Commissioni e le modalità di svolgimento delle prove sono definite sulla base del regolamento didattico di Ateneo, dei regolamenti di Facoltà e delle indicazioni del Senato Accademico.
5. Per tutte le modalità attuative si rimanda agli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 10. Insegnamenti singoli

1. È possibile seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso i Corsi di Laurea. Per la relativa disciplina si rimanda agli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 11. Riconoscimento Crediti Formativi Universitari

1. Il CdS contribuisce alla valutazione delle eventuali richieste di riconoscimento di CFU in fase di immatricolazione, effettuate da un'apposita Commissione, anche di Ateneo, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di Facoltà, dalle indicazioni degli OOAA preposti e dal numero massimo di crediti riconoscibili fissato dalla vigente normativa. Il riconoscimento potrà avvenire qualora le attività siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore delle esperienze documentate.
2. Gli studenti a cui saranno riconosciuti almeno 31 crediti potranno richiedere di essere iscritti al secondo anno.
3. I crediti formativi universitari acquisiti nell'ambito di altri corsi della medesima Classe sono riconosciuti fino alla corrispondenza di quelli dello stesso settore scientifico-disciplinare o affine reperibili dal piano degli studi allegato. I crediti formativi universitari acquisiti nell'ambito di altri corsi di Classe diversa sono riconosciuti dalla Commissione preposta sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative,

perseguendo comunque le finalità di mobilità degli studenti. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, la Commissione preposta può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Laurea, il riconoscimento di crediti acquisiti la Commissione valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Università Telematica Pegaso almeno 18 cfu su 180, esclusa la prova finale.

4. Possono essere riconosciute competenze acquisite mediante attività formative realizzate in stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto, acquisiti al di fuori dell'Università, nei seguenti casi:
 - A. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - B. Quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso una Università;
 - C. Attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - D. Conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Il numero massimo di CFU riconoscibile per questa tipologia di attività è stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 Prova finale

1. La Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione si consegue con l'acquisizione di 180 CFU e il superamento della prova finale (esame di laurea) che consiste nella presentazione di un project work (elaborato finale) redatto in forma scritta dallo studente secondo quanto indicato nello specifico Regolamento.

2. La modalità di ammissione e la calendarizzazione delle prove finali viene definita dalla Facoltà secondo le indicazioni del Senato Accademico.
3. La composizione delle Commissioni e le modalità di svolgimento delle prove sono definite sulla base del regolamento didattico di Ateneo, dei regolamenti di Facoltà e delle indicazioni del Senato Accademico.
4. Per tutte le modalità attuative si rimanda agli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 13. Studenti con specifiche esigenze

1. Gli studenti con disabilità, con DSA o BES in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modifiche, sulla base delle loro esigenze specifiche, possono richiedere il sostegno didattico secondo quanto previsto dal Regolamento per i servizi in favore degli studenti BES.

Art. 14. Mobilità internazionale e riconoscimento degli studi compiuti

1. Nel rispetto della normativa vigente, il CdS, attraverso l'Ateneo, aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione Europea (programmi Erasmus Plus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali).
2. L'Università assiste gli studenti per facilitarne il periodo di studi all'estero.
3. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prorogabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. Il Consiglio di Corso di Studio può raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del Corso stesso.
4. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del programma comunitario Erasmus.
5. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal CdS, il CdS deve perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Inoltre, i progetti devono prevedere il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, del

superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi CFU.

Art. 15. Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato o previsto dal presente regolamento si rimanda alle previsioni dello Statuto, del regolamento Didattico di Ateneo, della carta dei servizi, del contratto dello studente e da tutte le disposizioni specifiche emanate dagli Organi dell'Ateneo a tal fine abilitati, di cui viene data pubblicità mediante il sito istituzionale di Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito di Ateneo, a seguito di approvazione e sottoscrizione da parte dei competenti organi di Ateneo.
3. L'Allegato 1 del presente Regolamento è modificato ogni anno sulla base delle indicazioni e dei contenuti della Scheda SUA pubblicata sul sito di Ateneo. L'allegato comprende: la descrizione del corso di studi in breve, la presentazione degli obiettivi formativi specifici del corso, il piano di studi.

Allegato 1 del Regolamento didattico del CdS L-19

Scheda SUA 2024-2025

CDS L-19			
INDIRIZZO STATUTARIO			
Attività formative	Anno	SSD	CFU
Pedagogia generale	1	M-PED/01	12
Didattica generale	1	M-PED/03	12
Teoria e metodologia delle attività motorie dell'età evolutiva	1	M-EDF/01	9
Storia delle istituzioni educative	1	M-PED/02	12
Pedagogia sperimentale	1	M-PED/04	9
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	1	NN	6
Filosofia della comunicazione e del linguaggio	2	M-FIL/01	12
Psicologia generale	2	M-PSI/01	12
Musicologia e storia della musica	2	L-ART/07	6
Metodologie e tecnologie per la ricerca in ambito didattico-motorio	2	M-EDF/01	6
Didattica speciale	2	M-PED/03	9
A scelta dello studente	2	NN	9
Attività Motoria Preventiva e Compensativa per l'Età Adulta e Anziana	2	M-EDF/01	9
Pedagogia Sociale	3	M-PED/01	9
Docimologia		M-PED/04	
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento		M-PED/04	
Storia moderna	3	M-STO/02	12
Abilità informatiche e telematiche	3	NN	6
A scelta dello studente	3	NN	9
Per la prova Finale	3	NN	12
Totale			180

Insegnamenti a paniere (si intendono come alternativi 2/3 a discrezione dello studente)

CDS L-19			
INDIRIZZO EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO			
Attività formative	Anno	SSD	CFU
Pedagogia generale	1	M-PED/01	12
Didattica generale	1	M-PED/03	12
Educazione motoria e disagio sociale	1	M-EDF/01	12
Teorie e metodologie delle attività motorie e riabilitative	1	M-EDF/01	12
Pedagogia sperimentale	1	M-PED/04	12
Psicologia generale	2	M-PSI/01	12
Musicologia e storia della musica	2	L-ART/07	6
Pedagogia della marginalità e della devianza	2	M-PED/01	9
Pedagogia e didattica speciale	2	M-PED/03	9

Pedagogia interculturale	2	M-PED/01	9
Progettazione e valutazione didattica dei percorsi socio-pedagogici		M-PED/04	
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	2	NN	6
A scelta dello studente	2	NN	9
Filosofia dei legami sociali e dinamiche di comunità	3	M-FIL/01	12
Storia sociale	3	M-STO/02	12
Metodologie dell'educazione professionale e progettazione degli interventi educativi	3	M-PED/04	9
Abilità informatiche e telematiche	3	NN	6
A scelta dello studente	3	NN	9
Per la prova Finale	3	NN	12
Totale			180

Insegnamenti a paniere (si intendono come alternativi a discrezione dello studente)